

**Regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del
Dipartimento di Scienze Biomediche**

Art. 1 – Ambito di operatività del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Dipartimento di Scienze Biomediche (DiSB) dell'Università di Cagliari (Unica), nel rispetto delle norme previste dalla Legge 240/2010 e dallo Statuto di Unica.
2. Il DiSB ha autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare nei limiti previsti dallo Statuto e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 2 – Funzioni del Dipartimento

Il DiSB, nel rispetto dei principi elencati nell'art. 3 dello Statuto, svolge le seguenti funzioni:

1. promuove, valorizza e coordina le attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio al territorio nelle discipline di riferimento dei docenti afferenti, organizzando le relative strutture, nel pieno rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento garantiti dall'ordinamento vigente e dall'eguale diritto per i professori ed i ricercatori di accedere alle risorse e alle attrezzature scientifiche e didattiche comuni;
2. promuove, coordina e organizza, anche in collaborazione con altre strutture universitarie, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione *post-laurea*, nel rispetto del principio di autonomia; in particolare è responsabile dell'organizzazione e gestione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato, dei Master e delle Scuole di Specializzazione nelle discipline di propria competenza;
3. promuove l'internazionalizzazione della attività di ricerca, di didattica e di formazione *post-laurea*;
4. partecipa attraverso i propri docenti, per le attività didattiche dei Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione o Dirette a Fini Speciali, a strutture di raccordo denominate Facoltà, secondo quanto stabilito all'art.26, comma 8 dello Statuto;
5. collabora con i Consigli di Corso di Laurea, con i Consigli di Facoltà e con gli organi direttivi delle Scuole di Specializzazione o Dirette a Fini Speciali, all'organizzazione delle relative attività didattiche, per quel che concerne le discipline presenti nel Dipartimento;
6. può costituire Centri Dipartimentali e/o Interdipartimentali, anche Interateneo, dotati di autonomia funzionale, in base all'art. 26 comma 9 dello Statuto;
7. collabora con gli Enti interessati a promuovere la realizzazione dei programmi di insegnamento per la qualificazione e riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili

professionali di alta specializzazione e per l'educazione permanente non finalizzata al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge;

8. organizza le strutture per la ricerca al proprio interno e per lo svolgimento dei programmi di ricerca, e le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.

Art. 3 – Composizione del Dipartimento e afferenze

1. Fanno parte del Dipartimento i docenti (Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori, Ricercatori a tempo determinato) ed il personale tecnico-amministrativo (TA) individuati nell'allegato n°1 con Decreto Rettorale (D.R.) n. istitutivo del Dipartimento.
2. L'afferenza di nuovi docenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, si perfeziona con decreto rettorale e non può essere modificata, di norma, prima che sia decorso un triennio.
3. La richiesta di afferenza di docenti ad altro Dipartimento deve essere comunicata per iscritto al Direttore 30 giorni prima della richiesta di afferenza al nuovo Dipartimento.

Art. 4 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio di Dipartimento.

Art. 5 – Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario può essere eletto un professore associato.
2. La carica di Direttore può essere assunta esclusivamente da professori valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. 240/2010e in regime di tempo pieno; pertanto al momento dell'elezione, se in regime di tempo definito, il Direttore dovrà optare per il tempo pieno.
3. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con le cariche di: Rettore, componente del Nucleo di Valutazione, Presidente del Consiglio di Facoltà, Coordinatore di Corsi di Studio o di Classe, e con quella di Direttore e/o Coordinatore di Scuole e di Corsi di Dottorato.
4. Il Direttore è nominato con DR, resta in carica a decorrere dal 1 ottobre per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
5. Il Direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un Vice Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 6 – Elezioni del Direttore di Dipartimento

1. Il professore decano per ruolo, 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore uscente, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore e fissa la data per l'eventuale seconda votazione. Il Decano provvede contestualmente alla nomina di una Commissione elettorale composta da un Presidente, un componente e un Segretario.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento, compresi chi non presta servizio perché, ai sensi di disposizione di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati in congedo o aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero.
3. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari o, in caso di assenza o indisponibilità, ai professori associati afferenti al Dipartimento, che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata triennale del mandato ed in possesso dei requisiti indicati al comma 2 del precedente articolo 5.
4. La seduta straordinaria per l'elezione del Direttore è valida se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio; i componenti assenti per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e chi abbia presentato una valida giustificazione, non sono computati ai fini della determinazione del numero legale.
5. La procedura per la presentazione delle candidature avviene secondo quanto stabilito dall'art. 24 del Regolamento Elettorale di Ateneo.
6. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, e secondo sistemi di ballottaggio tra i 2 candidati più votati nella seconda.

Art. 7 – Competenze e Funzioni del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle relative delibere.
2. Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) presenta al Consiglio per l'approvazione il piano annuale e triennale delle attività di ricerca, sentiti i Coordinatori di Sezione ed i responsabili dei Centri di ricerca, la relazione consuntiva, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, predisposti dal segretario del Dipartimento, per la parte di competenza;
 - b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. j dello Statuto di Ateneo;
 - c) autorizza direttamente le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) cura l'applicazione dei criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al Dipartimento, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, anche considerando le Sezioni;
 - e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica, gestite dal Dipartimento tenendo conto della relazione della commissione paritetica di dipartimento quando istituita;
 - f) formula proposte al Consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal Dipartimento, l'acquisto di beni ed attrezzature e la copertura dei relativi costi;
 - g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - h) dispone l'acquisto di quanto serve per il funzionamento del Dipartimento, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;
 - i) cura la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- j) dispone, nei modi previsti dal Regolamento di Ateneo e nel rispetto delle competenze del segretario del Dipartimento, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento;
 - k) autorizza le missioni del personale del Dipartimento;
 - l) presenta al Consiglio le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione di programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - m) promuove, in collaborazione con i docenti del Dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - n) predispose annualmente, sentita la Giunta, un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, e sulla base della documentazione pervenuta dalle Sezioni;
 - o) redige la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto presentato dai singoli corsi di studio;
 - p) può delegare singoli docenti o commissioni di docenti per progetti di Dipartimento o regolamenti ad hoc (per criteri concernenti, per esempio, assegni di ricerca, suddivisione dotazione etc.).
3. Il Direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, e quelle non espressamente attribuite dal presente Regolamento di Dipartimento ad altri organi dipartimentali.
4. In caso di necessità ed urgenza il Direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta di Consiglio immediatamente successiva.

Art. 8 – Composizione del Consiglio di Dipartimento e modalità di elezione delle rappresentanze

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
- a) il Direttore di Dipartimento;
 - b) i professori e i ricercatori, compresi i ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) una rappresentanza del personale TA assegnato al Dipartimento, pari al 12% dei componenti di cui alle lett. a) e b);
 - d) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione la cui gestione è affidata al Dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il Dipartimento. La componente di cui alla lett. d) è pari al 15% dei componenti il Consiglio.
2. Le rappresentanze elettive all'interno del Consiglio hanno durata triennale ad eccezione delle rappresentanze studentesche che durano in carica 2 anni, e non possono rimanere in carica per più di 2 mandati consecutivi.
3. La mancata designazione delle rappresentanze di cui alle lettere c) e d) non pregiudica la validità della costituzione del Consiglio e il suo funzionamento.
4. Il Segretario Amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

5. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

Art. 9 – Competenze e funzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte all'anno:

- a) in coerenza con le linee programmatiche di Ateneo, approva il piano triennale delle attività di ricerca, da aggiornare annualmente, e la relazione consuntiva dei docenti del Dipartimento e i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il Dipartimento ha la disponibilità. Collabora con i Consigli di Facoltà e i Consigli di Corso di Studio e di Classe nella definizione delle attività didattiche;
- b) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni, per la parte di competenza del Dipartimento;
- c) propone alle Facoltà, anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione e la modifica di Corsi di Studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentita la componente studentesca della Commissione paritetica delle Facoltà interessate;
- d) propone alle Facoltà, anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'attivazione, la disattivazione e la soppressione di Corsi di Studio, impegnandosi a garantire le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero e garantendo, nei limiti stabiliti dal Regolamento Didattico d'Ateneo, la copertura dei crediti di base e caratterizzanti presenti nell'offerta formativa;
- e) delibera la proposta annuale al Consiglio della struttura di raccordo, nominata Facoltà, l'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equità, funzionalità e razionalità, dando priorità alla copertura dei Corsi di Laurea ed in particolare degli insegnamenti di base e caratterizzanti;
- f) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei docenti ordinari e associati, sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca; delibera altresì sulle richieste di personale TA. Sulle proposte di chiamata dei professori, sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e su tutte le questioni attinenti alle singole persone, il Consiglio delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori.
- g) delibera sulle richieste di afferenza presentate dai docenti;
- h) delibera sulle richieste di congedo ed aspettativa dei docenti per motivi di studio o di ricerca;
- i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali;
- j) delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonché l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai Regolamenti di Ateneo;
- k) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- l) delibera l'attivazione di Sezioni e nomina il Responsabile eletto dagli afferenti alla Sezione stessa;
- m) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dallo Statuto vigente dell'Ateneo e dai Regolamenti;
- n) delibera in merito a proposte di iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento delle competenze scientifico-tecnologiche all'esterno;
- o) sostiene, anche su proposta e in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento

non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;

p) approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento secondo quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo.

2. Le delibere sulle materie di cui alle lettere g) e h) del comma 1 sono assunte con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo.

3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare a favore della Giunta le competenze di cui alle lettere i) e j) del comma 1.

4. Quando sono in discussione argomenti concernenti l'organizzazione dell'attività didattica partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, anche i rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica delle Facoltà interessate e a cui il Dipartimento partecipa.

5. Il Consiglio, su istanza di 1/3 dei suoi componenti, può proporre una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Direttore che, se approvata dal 60% degli aventi diritto determina, con effetti immediati, la decadenza del Direttore dall'incarico.

6. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, utilizzando esclusivamente il mezzo di posta elettronica di Ateneo, con invito personale scritto, contenente l'Ordine del Giorno (OdG) di norma almeno 7 giorni prima della riunione, e per motivi urgenti indicati nella convocazione, almeno 2 giorni prima della data della riunione. Nuovi punti all'OdG possono essere inseriti fino a 72 ore (3 gg lavorativi) prima della data della riunione con una convocazione aggiuntiva. Il verbale di ogni seduta sarà disponibile nell'archivio informatico del Dipartimento prima della seduta successiva nella quale viene sottoposto ad approvazione. Il verbale riporterà i commenti dei singoli solo ed esclusivamente dietro presentazione dell'intervento scritto presentato al termine della seduta.

7. Il Direttore può convocare, per ragioni di opportunità ed urgenza, una seduta del Consiglio di Dipartimento in modalità telematica e solo per gli argomenti scelti e votati in Consiglio di Dipartimento.

8. Il Direttore convoca una seduta del Consiglio su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. I componenti assenti per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato valida giustificazione non sono computati ai fini della determinazione del numero legale. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore e, se questi si astiene, si ricorre ad una seconda votazione. Se non diversamente disposto, le deliberazioni sono assunte con voto palese. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano coloro che abbiano dichiarato di astenersi.

Art. 10 – Composizione e funzioni della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta da:

- a) il Direttore che la convoca e la presiede;
- b) il Vice Direttore;
- c) 11 docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato nominati, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza qualificata del 60% degli aventi diritto; ove non si raggiunga tale maggioranza, la votazione avviene con voto limitato ad 1/3 dei nominativi da designare, secondo modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo;
- d) 2 rappresentanti eletti dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai Corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento;
- e) 1 rappresentante eletto dal personale TA assegnato al Dipartimento.

2. I componenti di cui alla lett. c) del comma 1 devono essere in misura non inferiore al 60% professori ordinari ed associati.

3. La Giunta è rinnovata contestualmente alle elezioni del Direttore e i suoi componenti non possono farne parte per più di 2 mandati consecutivi.

Art. 11 – Competenze della Giunta

1. La Giunta:

- a) collabora con il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e risponde al Consiglio del proprio operato;
- b) esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del Consiglio;
- c) propone all'approvazione del Consiglio e organizza tutte le opportune azioni atte a promuovere e valorizzare l'attività scientifica del Dipartimento, in sede locale, nazionale ed internazionale;
- d) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal Consiglio, ed ogni altra funzione assegnata dal Regolamento di Dipartimento.

2. La Giunta ripartisce nel suo interno compiti e funzioni e si riunisce almeno 2 volte all'anno anche per via telematica per ragioni di opportunità; ovvero quando il Direttore o la maggioranza qualificata dei suoi membri lo richieda. L'OdG e il verbale delle sedute della Giunta comprensivo degli allegati vengono resi pubblici nell'archivio elettronico del Dipartimento e fanno parte integrante della documentazione prevista per i Consigli di Dipartimento.

3. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario Amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto e con funzione verbalizzante.

4. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. I componenti assenti per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato valida giustificazione non sono computati ai fini della determinazione del numero legale. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. Le deliberazioni della Giunta vengono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore e, se questi si astiene, si ricorre ad una seconda votazione. Se non diversamente disposto, le deliberazioni sono assunte con voto palese. Al fine della determinazione del

quorum deliberativo non si computano coloro che abbiano dichiarato di astenersi.

Art. 12 – Dimissioni e decadenza degli Organi Dipartimentali

1. In caso di dimissioni o decadenza del componente di una delle rappresentanze elettive presenti nel Consiglio o nella Giunta di Dipartimento, il Direttore procederà al rinnovo di quella specifica rappresentanza secondo le modalità previste dal presente Regolamento relativamente alla categoria interessata.
2. Qualora il Direttore cessi dall'incarico nel corso del mandato, il Decano indice nuove elezioni entro 20 giorni dalla presa d'atto della cessazione; le elezioni devono essere svolte entro i successivi 30 giorni e il neo eletto prende servizio anche in corso d'anno immediatamente dopo la nomina. Ai fini della durata della carica, il mandato espletato per periodi superiori ai sei mesi è considerato espletato per un anno accademico. Durante il periodo di "vacatio" le funzioni del Direttore sono svolte dal Decano dei professori di ruolo ordinari o straordinari del Dipartimento.

Art. 13 – Sezioni Dipartimentali

1. Il DiSB, in ragione delle peculiari esigenze organizzative, funzionali e logistiche, nonché ai fini di un migliore coordinamento scientifico e disciplinare, si articola in Sezioni, in cui convergono linee di ricerca affini e/o attività didattiche integrate.
2. Alle Sezioni è demandato il compito di promuovere e valorizzare la ricerca, la didattica e l'assistenza nei settori di propria competenza, in sede internazionale, nazionale e regionale.
3. L'afferenza alle Sezioni è effettuata per opzione, fermo restando che non si può afferire a più di una Sezione. Ogni Sezione è composta, di norma, da almeno 8 docenti tra professori e ricercatori. All'atto di presentazione al Consiglio di Dipartimento delle richieste di costituzione delle Sezioni, dovranno essere specificate e approvate dal Consiglio anche le afferenze del personale TA, nonché le assegnazioni di locali e attrezzature scientifiche e servizi di pertinenza delle Sezioni stesse.
4. L'afferenza dei professori e ricercatori alle singole Sezioni può essere modificata, su richiesta del docente interessato, con delibera del Consiglio di Dipartimento.
5. La costituzione di nuove Sezioni, o la soppressione di quelle esistenti, avviene su motivata proposta della Giunta, e deve comunque essere poi approvata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Ciascuna Sezione, nel proprio ambito, elegge un Responsabile di Sezione tra i docenti afferenti.
7. Il Responsabile di Sezione presenta annualmente alla Giunta di Dipartimento, sentiti i componenti della sezione, una relazione scientifica consuntiva dell'attività svolta ed una preventiva per l'attività da svolgere comprensiva. Di tale relazione la Giunta dà visibilità in Consiglio di Dipartimento.
8. Ai fini di valorizzare l'attività di ricerca negli ambiti di propria competenza, le Sezioni possono organizzarsi al loro interno in Unità di ricerca, facenti capo ciascuna a un Coordinatore.

Art. 14 – Ripartizione dei compiti nell'ambito del Dipartimento al fine di assicurare piena funzionalità dei servizi e dei laboratori.

1. Ai Responsabili di Sezione è demandato il compito di evidenziare con il Direttore le necessità funzionali della Sezione, le caratteristiche d'uso e le periodiche manutenzioni da effettuare sulle apparecchiature. I Responsabili di Sezione curano altresì che sia garantito l'armonico soddisfacimento delle esigenze di ricerca di ciascuna Sezione nonché il rispetto delle norme di sicurezza del personale operante all'interno della Sezione.
2. Ai Responsabili delle Sezioni è demandata la verifica della regolare presenza sul posto di lavoro del personale TA assegnato alla Sezione.
3. In sede di stesura del bilancio preventivo verrà tenuto conto delle esigenze delle varie Sezioni, ove necessario, sui capitoli di bilancio per l'acquisto di materiale di consumo e per la manutenzione ordinaria.

Art. 15 – Assegnazione fondi e personale TA

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto in vigore, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'Ordinamento Universitario. Al Dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche e il personale TA necessari per il suo buon funzionamento, sulla base di quanto disposto dallo Statuto di Ateneo.
2. Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 dello Statuto di Ateneo, l'attribuzione delle risorse di personale tecnico alle Sezioni sarà effettuata dal Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento sulla base di regole coerenti con i principi di valutazione di cui all'articolo succitato, deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Giunta (secondo i criteri di cui all'allegato n° x).
3. L'attribuzione alle Sezioni delle risorse di dotazione generale viene proposta dal Direttore, sulla base di criteri di cui all'allegato n° y, e deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 16 – Principi generali per l'impiego del personale TA

1. Il personale tecnico del Dipartimento opera nei laboratori scientifici esplicando le mansioni proprie della categoria relativamente al livello funzionale riconosciutogli in base alla legge 312/80, art. 80. Le prestazioni tecniche dello stesso seguono le disposizioni dei Responsabili di Sezione o dei Coordinatori di Unità di ricerca, se presenti.
2. Per quanto riguarda l'attività nei laboratori didattici, all'inizio di ciascun anno accademico (salvo la prima applicazione) il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, predispone un piano di ripartizione tra il personale tecnico dell'assistenza ai vari corsi sulla base delle richieste dei singoli docenti. Detto piano sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio.
3. Il Dipartimento promuove e favorisce tutte le iniziative intese a migliorare la qualificazione professionale del personale TA.
Il personale TA, individuato nel D.R. istitutivo del Dipartimento, svolge la propria funzione nella stessa Sezione/Unità in cui si trovava prima della costituzione del Dipartimento, salvo le direttive diverse deliberate dal Consiglio di Dipartimento (art. 13, comma 3 del presente

regolamento).

Art. 17 – Principi e criteri e per la ripartizione tra SSD dei punti organico destinati al personale docente

1. La ripartizione dei punti organico destinati a progressioni di carriera e reclutamento del personale docente è stabilita dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, sentita la Giunta. Tale proposta dovrà essere basata su regole coerenti con la legge 240/10 e successive modifiche e integrazioni, e con i principi di valutazione di cui all'art. 26 comma 6 dello Statuto.

Art. 18– Criteri per la ripartizione di assegni di ricerca istituzionali tra il personale docente

1. La ripartizione degli assegni di ricerca istituzionali è stabilita dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, sentita la Giunta, in base a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo a questo proposito, e sulla base di criteri ad hoc (vedi allegato xyz).

Art. 19 – Edilizia e patrimonio

1. Il Dipartimento dispone dei locali assegnati dal Consiglio di Amministrazione occupati dal personale docente afferente, e per il personale TA assegnato al Dipartimento stesso indicati nell'allegato n° z.

2. I beni, le apparecchiature e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività amministrativa, didattica e di ricerca svolta dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento sono inventariati nell'apposito registro del Dipartimento e assegnati alle Sezioni per la relativa gestione e manutenzione, nel rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente e, nello specifico, dal Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo.

Art. 20 – Criteri generali per lo svolgimento di ricerche con enti pubblici e privati

1. Lo svolgimento delle attività di ricerca e di consulenza a favore di enti pubblici e privati sono disciplinati da appositi accordi predisposti ai sensi delle norme contenute nelle vigenti disposizioni di legge, nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

2. Fermo restando le vigenti disposizioni di legge, il personale docente e TA viene autorizzato, previa richiesta scritta, dal Direttore, sentita la Giunta e con l'approvazione del Consiglio, a prestare la propria opera e consulenza a favore di enti pubblici e privati.

3. I contenuti programmatici di tali collaborazioni debbono essere annualmente portati a conoscenza del Consiglio di Dipartimento.

Art. 21 – Centri

1. Per particolari attività di ricerca e formative di durata pluriennale, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei suoi componenti può deliberare la proposta di costituzione di Centri Dipartimentali e Interdipartimentali, anche Interateneo, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata e i termini per il rinnovo.

2. La proposta di costituzione dei Centri Interdipartimentali deve necessariamente indicare il Dipartimento di riferimento, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili.



3. I Centri Dipartimentali e Interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale TA.

Art. 22 – Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento, approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta, sono deliberate dal Senato Accademico, previa acquisizione del parere positivo del Consiglio di Amministrazione e successivamente formalizzate con l'emanazione di apposito D.R. da pubblicarsi nel sito dell'Ateneo.